SERVIZIO CIVILE REGIONALE VOLONTARIO
NOTE ESPLICATIVE PER LE PROCEDURE
DI SELEZIONE E DI AVVIO AL SERVIZIO DEI VOLONTARI
(DGR 1548/2021)

1. Procedure di selezione

L'ente al quale è rivolta la domanda verifica, in capo a ciascun candidato, la sussistenza dei requisiti previsti al punto 3. del bando di selezione di cui all'Allegato A della DGR n. 913 del 26 luglio 2022.

L'ente, inoltre, deve verificare che:

- la domanda di partecipazione sia sottoscritta in forma autografa o in forma digitale dall'interessato e sia presentata entro i termini prescritti al punto 4. del suddetto bando;
- alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla selezione, analogamente alla mancata presentazione della fotocopia del documento di identità; è sanabile, invece, la presentazione della fotocopia di un documento scaduto, mediante richiesta, da parte dell'ente, di un'autocertificazione nella quale il candidato attesti la veridicità e la validità di quanto riportato nel documento scaduto.

Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all'interessato a cura dell'ente.

L'ente deve attenersi nella procedura selettiva ai criteri contenuti nel presente allegato.

Pertanto, l'ente valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello di cui all'**Allegato C**, attribuendo il relativo punteggio e dichiarando non idonei a svolgere il Servizio civile regionale nel progetto prescelto i candidati che abbiano ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 36/60.

I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall'ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive.

L'ente, terminate le suddette procedure, compila le graduatorie relative ai singoli progetti oppure alle singole sedi di progetto, in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati nell'ambito dei posti disponibili.

Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti.

L'ente redige, inoltre, un elenco con i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perché risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione con l'indicazione della motivazione.

Il mancato inserimento nelle graduatorie è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell'ente, che ne dà contestuale comunicazione all'Ufficio regionale per il Servizio Civile.

Alla graduatoria è assicurata da parte dell'ente adeguata pubblicità.

2. Criteri per la valutazione dei candidati

La valutazione dei candidati, finalizzata alla loro selezione per i progetti di Servizio civile regionale volontario, è in capo agli enti di servizio civile titolari dei progetti approvati.
La valutazione si dota dei seguenti strumenti:

- Scheda di valutazione;
- Dichiarazione precedenti esperienze e titoli di studio;

Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a **110 punti**, così ripartiti:

1. Scheda di valutazione: massimo **60 punti**;
2. Dichiarazione precedenti esperienze e titoli di studio:
   Precedenti esperienze: massimo **30 punti**;
   Titoli di studio, professionali, altre esperienze e conoscenze: massimo **20 punti**.

Il sistema di valutazione non prevede punteggi parziali e finali superiori ai valori innanzi indicati, pertanto la presenza di valori parziali o totali più elevati indicano la non corretta applicazione del sistema dei punteggi.

2.1 Scheda di valutazione (Allegato C)

Il punteggio massimo della scheda di valutazione, da compilare durante il colloquio selettivo dei candidati, è pari a **60 punti**.

Il punteggio si riferisce alla sola valutazione finale, ottenuta dalla media aritmetica dei giudizi relativi ai singoli ambiti costituenti la griglia.

In termini matematici (Σ n1+ n2+ n3+ n4+ n5+…….n10/N), dove n) rappresenta il punteggio attribuito ai singoli ambiti di valutazione considerati, nel nostro caso N = 10.

Il valore ottenuto deve essere riportato con 2 cifre decimali.

Il colloquio si intende superato solo se il punteggio finale è uguale o superiore a 36/60.

2.2 Dichiarazione precedenti esperienze e titoli di studio (Allegato B)

2.2.1 Esperienza pregressa

Il punteggio massimo relativo alle precedenti esperienze è pari a **30 punti**, così ripartiti:

- precedenti esperienze maturate presso l'ente che realizza il progetto e nello stesso settore: massimo 12 punti (il periodo massimo valutabile è pari a 12 mesi; 12 mesi X il coefficiente 1,00 = 12). È possibile sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile (12 mesi);
- precedenti esperienze maturate nello stesso settore del progetto presso enti diversi da quello che realizza il progetto: massimo 9 punti (il periodo massimo valutabile è pari a 12 mesi; 12 mesi X il coefficiente 0,75 = 9). È possibile sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile (12 mesi);
- precedenti esperienze maturate presso l'ente che realizza il progetto in un settore diverso da quello del progetto: massimo 6 punti (il periodo massimo valutabile è pari a 12 mesi; 12 mesi X il coefficiente 0,50 = 6). È possibile sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile (12 mesi);
- precedenti esperienze maturate presso enti diversi da quello che realizza il progetto in settori analoghi a quello del progetto: massimo 3 punti (il periodo massimo valutabile è pari a 12 mesi; 12 mesi X il coefficiente 0,25 = 3). È possibile sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile (12 mesi).

2.2.2 Titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive e altre conoscenze

Il punteggio massimo relativo ai titoli di studio, alle esperienze non valutate nell'ambito del precedente punto 2, alle conoscenze è pari complessivamente a **20 punti**, così ripartiti:

- ***Titoli di studio***

Si valuta solo il titolo di studio più elevato (ad esempio per i laureati si valuta solo la laurea e non il diploma; per i diplomati si valuta solo il diploma e non i singoli anni delle superiori superati per raggiungere il diploma).

- Diplomi di laurea: massimo 8 punti per lauree attinenti al progetto (ad esempio laurea in pedagogia, psicologia, sociologia, scienze dell'educazione ecc., per progetti di assistenza all'infanzia; laurea in lettere classiche, conservazione dei beni culturali , ecc., per progetti relativi ai beni culturali; laurea in medicina, ecc., per progetti di assistenza agli anziani).
- Diplomi di scuola media superiore: per ogni anno di scuola media superiore superato è attribuito 1 punto (ad esempio al candidato iscritto al 3° anno delle scuole superiori sarà possibile assegnare 2 punti in quanto ha concluso positivamente due anni).

- ***Titoli professionali***

Più titoli possono concorrere alla formazione del punteggio nell'ambito delle singole categorie individuate nell'allegato (es. due titoli attinenti al progetto concorrono alla formazione del punteggio fino al massimo previsto); viceversa per due titoli di cui uno attinente al progetto e l'altro non attinente non è possibile cumulare i punteggi ottenuti e in questo caso viene considerato solo il punteggio più elevato.

- Titoli professionali: fino ad un massimo di 4 punti per quelli attinenti al progetto (ad esempio infermiere per progetti di assistenza agli anziani o altri progetti di natura sanitaria; logopedista per progetti di assistenza ai bambini, ecc.).

- ***Esperienze aggiuntive***

Fino ad un massimo di punti 4. Si tratta di esperienze diverse da quelle da quelle valutate al precedente punto 2 (ad esempio animatore di villaggi turistici, attività di assistenza ai bambini durante il periodo estivo, ecc.).

- ***Altre conoscenze***

Fino ad un massimo di punti 4 (ad esempio conoscenza di lingue straniere, informatica, musica, teatro, pittura, ecc.).

3. Procedure per l'avvio al servizio

L'ente deve trasmettere le graduatorie via PEC all'indirizzo servizi.sociali@pec.regione.veneto.it e, contestualmente, via e-mail all'indirizzo servizio.civile@regione.veneto.it, compilando un modello che verrà inviato dall'Ufficio regionale Servizio Civile, avendo cura di evidenziare, negli appositi spazi, la sede dove il giovane dovrà presentarsi il primo giorno di servizio e quella nella quale avrà attuazione il progetto, provvedendo alla compilazione di entrambe anche nel caso che le due sedi coincidano.

Unitamente alla graduatoria, l'ente deve trasmettere via PEC e via e-mail all'Ufficio regionale per il Servizio Civile la documentazione, sottoscritta dal responsabile legale dell'ente, attestante la sussistenza in capo ai singoli candidati dei requisiti previsti al punto 3. del bando di selezione.

Deve essere inviata via PEC e via e-mail all'Ufficio regionale per il Servizio Civile la seguente documentazione, relativa ai soli candidati risultati idonei selezionati:

a) domanda di partecipazione, di cui all'**Allegato B**;

b) documento di identità dell'interessato.

Gli originali della predetta documentazione sono conservati presso l'ente, per ogni eventuale controllo da parte dell'Ufficio regionale per il Servizio Civile.

Le graduatorie devono pervenire, via email all'indirizzo servizio.civile@regione.veneto.it e via PEC all'indirizzo servizi.sociali@pec.regione.veneto.it entro e non oltre il 25° giorno dalla scadenza per la presentazione delle domande, pena la non attivazione del progetto, e devono contenere i dati relativi a tutti i candidati che hanno partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati e gli esclusi.

Per i candidati idonei non selezionati per mancanza di posti, tale documentazione deve essere trasmessa esclusivamente in caso di subentro.

Il subentro è possibile soltanto entro i termini previsti dalla *Disciplina dei rapporti tra Regione del Veneto, enti titolari di progetti e giovani coinvolti nei progetti di servizio civile regionale volontario*[1].

L'avvio al servizio dei giovani, subordinato all'invio delle graduatorie in entrambi i formati richiesti, dovrà avvenire entro 30 giorni dall'invio delle graduatorie alla Regione del Veneto.

Sulla base delle graduatorie formulate l'ente, previo nulla osta dell'Ufficio regionale per il Servizio Civile, provvede a formalizzare il contratto di servizio civile con il giovane, nel quale sono indicati la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche ed assicurative e gli obblighi di servizio di cui al punto 5 del bando di selezione.

L'ente trasmette all'Ufficio regionale per il Servizio Civile copia del contratto sottoscritto dal giovane ai fini della conservazione agli atti.

[1] Di cui alla DGR n. 1025 del 17 luglio 2018 "Disciplina dei rapporti tra Regione del Veneto, enti titolari di progetti e giovani coinvolti nei progetti di servizio civile regionale volontario. L. R. 18/2005".